



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 23 DEL 21/01/2025

RICORSO EX ART. 696 BIS - ART. 696 C.P.C. PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE, PROPOSTO DALLA SOC. ADRIA DI OMISSIS SAS. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 187/2024 - CODICE CIG B4DBD382FE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 -2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con atto notificato all'Ente in data 23/09/2024 con nota assunta al Prot. n. 36189, l'Avv. Loredana Staccoli - nell'interesse di Soc. Adria Costruzioni Turistiche di omissis S.S. ha inoltrato ricorso ex art. 696 bis – art. 696 cpc al Tribunale Ordinario di Rimini per chiedere “ *alla S.V. Ill.ma, previo opportuno provvedimento di rito, che - fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé fissando anche il termine per la notifica a controparte e che in tale sede Voglia disporre, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. o dell'art. 696 c.p.c., a mezzo la nomina del consulente tecnico d'ufficio, accertamento tecnico preventivo, diretto a: a) verificare e descrivere i danni agli immobili di proprietà degli istanti e meglio descritti nella perizia effettuata dal Geometra Luca Mariotti ([doc. 1](#)) oltre che nella narrativa del presente atto, con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause che li hanno provocati; b) indicare le opere necessarie alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte degli stessi immobili determinandone il costo; c) indicare ogni altro elemento utile per l'instaurando giudizio di merito volto ad ottenere il risarcimento dei danni agli immobili di proprietà di parte ricorrente ed alla condanna dell'Ente Pubblico Territoriale a realizzare quanto necessario per eliminare le cause del lamentato dissesto delle soglie, di parte pavimentazione interna agli immobili descritti in narrativa e verosimilmente delle vasche biologiche realizzando quei lavori che saranno indicati dalla CTU, ovvero al pagamento dell'equivalente. Per il caso di esito negativo della conciliazione si chiede, fin d'ora, che la redigenda consulenza tecnica sia acquisita agli atti dell'instaurando giudizio di merito volto ad ottenere la condanna di controparte all'esecuzione delle opere necessarie alla riduzione in pristino degli immobili de quibus e il risarcimento del danno e delle spese e dei compensi anche della presente procedura. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.* “;

EVIDENZIATO che con nota prot. 46599 del 4/12/2024 è stato chiesto il preventivo di spesa a nr. 3 legali, che hanno risposto con note assunte al prot. Ente ai nn. 46962, 46989, 46962/2024;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e

valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).

- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;

- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;

- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: "Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. L'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco";

VISTO il preventivo di spesa pervenuto, con nota prot. 46962/2024 - depositato agli atti d'ufficio, dall'Avv. Antonio Aluigi con studio in Rimini Via Luzzati 14- Partita IVA 01215570407, risultato maggiormente conveniente;

RILEVATO che lo stesso legale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale di cui sopra - alle condizioni di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio e precisamente € 1.540,00 oltre Cpa ed Iva ;

DATO ATTO altresì che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli

avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 1008/2020;

- a Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel citato giudizio e approvato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi con propria delibera nr. 187 del 12/12/2024;

- che è stato richiesto all'Anac il seguente codice Cig B4DBD382FE ;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo direttamente incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini in Via Luzzati 14;

CONSIDERATA la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Aluigi che fa ritenere affidamento al legale rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DE T E R M I N A

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a costituirsi nel giudizio descritto in narrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire all' Avv. Antonio Aluigi, con Studio Legale in Rimini, via Luzzati 14, Partita IVA 01215570407, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati, l'incarico di patrocinio legale del procedimento descritto in narrativa;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche, comunicate dall'Avv. Aluigi con nota prot. 46962/2024 , precisamente € 1.540,00 oltre Cpa ed Iva per un totale di € 1.953,95;

4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art. 192 del Tuel e di trasmettere copia al legale che la sottoscriverà per accettazione dei termini ivi contenuti;

6) di accertare la somma di € 1.953,95, relativa al rimborso assicurativo della tutela legale sul capitolo 706000 del del bilancio di previsione pluriennale es 2025;

- 7) di imputare la spesa complessiva di € 1.953,95 sul capitolo 2700013 del bilancio triennale di previsione esercizio 2025;
- 8) di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina quale responsabile del procedimento il funzionario responsabile affari legali e contenzioso;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria
Settore 01

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/01/2025

Firmato
Claudia Marisel Ruzer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)